

Diffamazione - Cassazione Penale: l'indirizzo IP incastra il colpevole

18 Marzo 2016

ELSA, Maria Anna Cappelleri

In caso di diffamazione via internet, **l'indirizzo IP dell'utenza telefonica è una prova idonea a determinare la paternità del commento incriminato**. Ha così statuito la Corte di Cassazione pronunciandosi in relazione ad una controversia sorta tra il segretario e il direttore artistico del teatro di Catania.

La vicenda è nata da un commento sul blog di un quotidiano locale in cui l'imputato, non favorevole alla nomina del neo direttore artistico, si sarebbe rivolto a quest'ultimo descrivendolo con epiteti offensivi e infamanti. A seguito della querela, la corte territoriale si era espressa condannando l'imputato per il **reato di diffamazione** di cui all'articolo 595 del codice penale, in cui la giurisprudenza pacificamente ricomprende anche la diffamazione per mezzo di internet.

Le corti di primo e secondo grado fondavano le sentenze di condanna innanzitutto sull'indirizzo IP, riconducibile all'abitazione dell'imputato, e sul movente del noto rapporto di conflittualità e rivalità esistente tra i due ed emerso chiaramente durante il processo.

Il reo si è rivolto così in Cassazione adducendo, quali motivi di ricorso, l'inattendibilità del movente e, soprattutto, paventando l'eventualità che un terzo, non identificato, possa aver usufruito della sua rete *wireless* per scrivere il commento diffamatorio e colpire, così, entrambi i soggetti. Pertanto, sostiene il ricorrente, le condanne non vanno al di là di ogni ragionevole dubbio e sono, per questo, ingiuste.

La Suprema Corte ritiene però non plausibile e inverosimile la possibilità, peraltro del tutto ipotetica e supportata solo da dichiarazioni "assertive e irrilevanti", del "furto di identità" che scagionerebbe il reo. Pertanto la Corte, assegnando al tema del movente un ruolo di mero rafforzamento della prospettazione accusatoria, e definendo l'argomento dell'indirizzo IP collegato all'abitazione dell'imputato come decisivo e idoneo a imputare il reato, dichiara inammissibile il ricorso e conferma la condanna.

(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 29 ottobre 2015 - 29 febbraio 2016, n. 8275)

In caso di diffamazione via internet, **l'indirizzo IP dell'utenza telefonica è una prova idonea a determinare la paternità del commento incriminato**. Ha così statuito la Corte di Cassazione pronunciandosi in relazione ad una controversia sorta tra il segretario e il direttore artistico del teatro di Catania.

La vicenda è nata da un commento sul blog di un quotidiano locale in cui l'imputato, non favorevole alla nomina del neo direttore artistico, si sarebbe rivolto a quest'ultimo descrivendolo con epiteti offensivi e infamanti. A seguito della querela, la corte territoriale si era espressa condannando l'imputato per il **reato di diffamazione** di cui all'articolo 595 del codice penale, in cui la giurisprudenza pacificamente ricomprende anche la diffamazione per mezzo di internet.

Le corti di primo e secondo grado fondavano le sentenze di condanna innanzitutto sull'indirizzo IP, riconducibile all'abitazione dell'imputato, e sul movente del noto rapporto di conflittualità e rivalità

esistente tra i due ed emerso chiaramente durante il processo.

Il reo si è rivolto così in Cassazione adducendo, quali motivi di ricorso, l'inattendibilità del movente e, soprattutto, paventando l'eventualità che un terzo, non identificato, possa aver usufruito della sua rete *wireless* per scrivere il commento diffamatorio e colpire, così, entrambi i soggetti. Pertanto, sostiene il ricorrente, le condanne non vanno al di là di ogni ragionevole dubbio e sono, per questo, ingiuste.

La Suprema Corte ritiene però non plausibile e inverosimile la possibilità, peraltro del tutto ipotetica e supportata solo da dichiarazioni "assertive e irrilevanti", del "furto di identità" che scagionerebbe il reo. Pertanto la Corte, assegnando al tema del movente un ruolo di mero rafforzamento della prospettazione accusatoria, e definendo l'argomento dell'indirizzo IP collegato all'abitazione dell'imputato come decisivo e idoneo a imputare il reato, dichiara inammissibile il ricorso e conferma la condanna.

(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 29 ottobre 2015 - 29 febbraio 2016, n. 8275)

TAG: *diffamazione, penale, New technology*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.